

COMUNE DI CHIUSAFORTE

PROVINCIA DI UDINE

o o o

REGOLAMENTO COMUNALE

per la disciplina della concessione di sovvenzioni ,  
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione  
di vantaggi economici



Allegato alla deliberazione  
di C.C. n. 10 del 22-2-1991

Art. 1

Oggetto del regolamento

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 7.8.1990 n. 241 , il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni , contributi , sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati .

## Art. 2

### Soggetti beneficiari

Possono chiedere ed eventualmente ottenere la concessione dei benefici di cui all'art. 1 :

- a) le persone fisiche ;
- b) le persone giuridiche e le associazioni , i gruppi , i comitati, ecc... , non aventi personalità giuridica , che si trovano nelle seguenti posizioni :

a) - nel caso di persone :

\_\_\_ -1) versino in disagiata situazione , anche in considerazione a circostanze di carattere eccezionale ;

-2) pongano in essere attività ed iniziative di carattere culturale , sociale , sportivo , ricreativo non esclusivamente private e/o a soli fini di lucro ;

b) - nel caso di persone giuridiche , associazioni , gruppi , comitati , ecc... :

-1) abbiano finalità e pongano in essere attività culturali , sociali , sportive , ricreative senza fine di lucro , ed il contributo medesimo sia utilizzato per conseguire tali finalità .

### Art. 3

#### Tipi di benefici

Possono essere concessi i seguenti tipi di benefici :

- a) sovvenzioni , contributi , sussidi ed ausili finanziari ,  
concedendo direttamente somme in denaro ;
- b) sovvenzioni e contributi , assumendo direttamente una  
parte delle spese o degli oneri per i quali è chiesto l'intervento  
del Comune ;
- c) sussidi ed ausili , concedendo direttamente cose ( generi ,  
attrezzature , effetti personali , ecc. ) acquistate direttamente  
dal Comune ;
- d) vantaggi economici , concedendo esoneri o facilitazioni ,  
anche parziali , nel pagamento di oneri dovuti al Comune sia a  
titolo di contributo per servizi prestati , sia per rimborsi di  
spese sostenute .

I benefici possono avere cadenza periodica o essere concessi  
una tantum .

Spetta all'Amministrazione Comunale la valutazione e la  
scelta del tipo di beneficio da concedere , prescindendo dalla  
richiesta pervenuta .

Art. 4

**Criteria di valutazione per contributi a persone disagiate  
(art. 2 -lett. a- punto 1 )**

Al fine di garantire una dignitosa qualità della vita ,  
nell'esame delle domande di persone che versino in situazione  
di disagio , intese ad ottenere i benefici di cui al precedente  
art. 3 , si prenderanno in considerazione i seguenti criteri :

- a) - esame del nucleo familiare , con particolare riguardo oltre  
che al numero dei componenti , agli anziani , ai minori , ai  
portatori di handicap;
- b) - esame della situazione economico-finanziaria rapportandola  
al nucleo familiare nel suo insieme ;
- c) - esame della situazione alloggiativa ;
- d) - esame della situazione parentale .

## Art. 5

### Criteri di valutazione per contributi a persone per iniziative ed attività ( art. 2-lett. a- punto 2 )

Al fine della concessione di contributi a persone che pongono in essere attività od iniziative di carattere culturale , sociale , sportivo , ricreativo , si prenderanno in considerazione i seguenti criteri :

- 1) - esame del tipo di iniziativa od attività svolta e finalità che la stessa tende a perseguire ;
- 2) - esame dell'eventuale tipo e livello di coinvolgimento della popolazione con particolare riguardo alla tipologia della stessa ( pre-scolastica, scolastica ,anziani , ecc...) ;
- 3) - esame dei costi dell'iniziativa o dell'attività in rapporto sia ai precedenti punti 1) e 2) , sia alla possibilità o meno di autofinanziamento ;
- 4) - esame , se possibile , dei risultati di precedenti analoghe esperienze .

Art. 6

Criteri di valutazione per contributi a Enti Pubblici e Privati  
, comprese le Associazioni , per iniziative od attività  
(art. 2 -lett. b- punto 1 )

Al fine della concessione di contributi a persone giuridiche pubbliche o private , associazioni , gruppi , comitati , ecc., che pongono in essere attività di carattere culturale , sociale, sportivo, ricreativo , si prenderanno in considerazione i criteri di cui ai punti 1)-2)-3)-4)- del precedente articolo 5 ed inoltre:

5) - esame dell'ultimo conto consuntivo precedente la richiesta di contributo ;

6) - esame dello Statuto dell'ente o associazione .

I criteri di cui ai punti 5) e 6) sono discrezionali .

Art. 7

Entità dei contributi

La misura dei contributi di cui agli artt. 4 -5 -6 verrà determinata tenendo conto della disponibilità dei fondi stanziati negli appositi Capitoli di bilancio e della necessità dei bisogni accertata e documentata .



Art . 8

Interventi per conto dello Stato ,  
di altri Enti o di privati

Quando l'onere degli interventi é a carico dello Stato , di altri Enti o di privati , in assenza di diverse disposizioni di questi ultimi , troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento .

## Art. 9

### Modalità per la presentazione delle domande

Le domande intese ad ottenere i benefici di cui al precedente art. 1 , potranno essere presentate in carta semplice nel caso riguardino persone in stato di bisogno , in carta legale negli altri casi , salvo le eccezioni previste dalla legge .

Le domande dovranno contenere le seguenti indicazioni :

1) - cognome e nome ;

2) - luogo e data di nascita ;

3) - residenza ;

del richiedente ; nel caso di Enti od associazioni , i dati dovranno essere riferiti al legale rappresentante ed alla persona incaricata di riscuotere e quietanzare l'eventuale contributo , se diversa dal legale rappresentante ;

4) - le motivazioni per le quali si richiede l'intervento del Comune ;

5) - ogni altra notizia o informazione che si voglia portare a conoscenza del Comune ;

6) - la data e la firma leggibile .

Alla domanda potranno essere allegati relazioni , memorie , certificazioni o quanto altro il richiedente riterrà opportuno .

Tali domande , tranne quelle connesse a motivi di urgenza o a circostanze di carattere eccezionale , devono essere presentate al protocollo comunale dal 1° Marzo al 30 Settembre di ogni anno .

Le domande, invece, relative a richieste di contributi ordinari ( es. Pro Loco Chiusaforte , U. S. Chiusaforte , etc...) devono essere presentate entro il 30 Aprile di ogni anno .

## Art. 10

### Modalità per l'istruttoria delle domande

Le domande presentate ai sensi del presente regolamento dovranno essere istruite entro trenta giorni dalla presentazione al protocollo del Comune dal competente Ufficio .

Le domande relative a contributi ordinari di cui all'ultimo comma del precedente art. 9 saranno prese in considerazione congiuntamente ed unitariamente alla data finale di presentazione del 30 Aprile ai fini della loro valutazione : esse saranno istruite nel termine del 30 Maggio successivo .

Il funzionario responsabile redigerà apposita relazione avuto riguardo ai precedenti artt. 4 - 5 - 6 , fornendo inoltre tutte le notizie possibili per una attenta valutazione della domanda stessa , che verrà trasmessa alla Giunta comunale .

Art. 11

Parere Commissione consiliare competente

Sulla domanda pervenuta e sulla relazione del funzionario responsabile di cui all'art. 10 , la Commissione Consiliare competente per materia può esprimere il proprio parere .

Tale parere non ha carattere vincolante per l'organo deliberante , che però qualora operi difformemente è tenuto a motivare il proprio avviso .

## Art.12

### Assegnazione contributo

La Giunta comunale , sulla base degli atti istruttori predisposti dal funzionario responsabile e della proposta della Commissione comunale competente, di cui ai precedenti articoli, nei successivi trenta giorni , delibera in via definitiva sulla richiesta di contributo .

La medesima deliberazione deve contenere l'indicazione degli elementi che hanno determinato l'intervento , le eventuali ragioni del mancato o parziale accoglimento della richiesta , nonchè l'esplicito riferimento dell'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento .

Le domande di contributo ordinario di cui all'ultimo comma del precedente art. 9 devono essere deliberate entro il 30 Giugno di ogni anno .

Art. 14

**Entrata in vigore e pubblicità  
del presente regolamento**

Il presente regolamento entrerà in vigore non appena la relativa delibera di approvazione sarà esecutiva a tutti gli effetti .

Entro i dieci giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento , dell'adozione dello stesso sarà data notizia al pubblico con apposito avviso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici .

Copia del Regolamento , a norma dell'art. 25 della Legge 25 .12.1990 , n. 81 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento .

Art. 13

Interruzione dei termini

I termini di cui ai precedenti artt. 10-11-12 potranno essere interrotti una sola volta , qualora si renda necessario richiedere ulteriori atti o informazioni integrative al presentatore della domanda .

La decorrenza dei termini riprenderà dall'inoltro al protocollo del Comune di quanto richiesto .